HISTORIA ET IUS - ISSN 2279-7416 - DOI 10.32064/29.2026.02 - 1 January 2026

rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

Marco Cavina

La cultura politico-giuridica della Restaurazione nell'Università di Modena: luoghi, figure, problemi*

The political and legal culture of the Restoration at the University of Modena: places, figures, issues

SOMMARIO: 1. «Esiste una scuola la quale dir si possa veramente modenese quale ne sia il carattere distintivo, e quale compito le appartenga nella vita futura della nazione italiana»? - 2. Un'Università modulata sui programmi politico-giuridici di Francesco IV d'Austria-Este - 3. Verso una Facoltà di diritto legittimista e tradizionalista - 4. Lo Studio legale di Giambattista Veratti e l'asse Marc'Antonio Parenti-Bartolomeo Veratti: i demiurghi del tradizionalismo giuridico estense - 5. Gli altri alfieri delle "sane dottrine" - 6. L'impegno nella divulgazione - 7. Accanto all'Università, nel cuore della promozione culturale tradizionalista: l'Accademia di scienze lettere ed arti.

ABSTRACT: The reactionary legal culture of Modena developed within the framework of the political and legal concepts promoted by Francesco IV (and later Francesco V) of Austria-Este, including his institutional and substantial reforms of the University of Modena and its law courses. Among the numerous jurists who will be mentioned here (first and foremost Giambattista Veratti, Francesco Scozia, Marco Antonio Parenti, Bartolomeo Veratti, and Giuseppe Lugli), some of them proved particularly active in developing a counter-revolutionary political and legal culture, through university teaching, the Academy of Sciences, censorship commissions, scientific journals and magazines, and political and judicial offices.

KEYWORDS: University of the Restoration, Jurists of the Restoration, History of Modena.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

et in sapientia religio,
et in religione sapientia est
Lactantius

1. *«Esiste una scuola la quale dir si possa veramente modenese quale ne sia il carattere distintivo, e quale compito le appartenga nella vita futura della nazione italiana»?*[1]

La scuola giuridica attiva nell'Università modenese in età preunitaria trovò la sua cifra unitaria nel tradizionalismo politico, bonaldiano in specie – legittimista, controrivoluzionario e cattolico intransigente –, riprendendo la dottrina del *ius commune* medievale e moderno e radicandosi in quella cultura estense che si era concretizzata normativamente nel codice del 1771, sostenuta da un vasto consenso culturale e sociale. Una scuola profondamente pervasiva nel piccolo Ducato, in quanto i giuristi controrivoluzionari e legittimisti monopolizzarono le cariche pubbliche più eminenti dei ministeri, dell'Università, dell'Accademia, della stampa periodica, della censura. A margine si aggiravano giuristi seguaci di

[1] Si rinvia qui ai miei studi sulla scuola giuridica modenese della Restaurazione: M. Cavina*, Il potere del padre. II (La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà nel Ducato di Modena (1814-1859)*, Milano 1995; Id., *Il codice dimenticato. Un misterioso «codice di procedura civile» [1830ca] di Francesco V d'Austria-Este*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LXVIII (1995), pp. 233-245; Id., *Itinerari della scuola giuridica austro-estense con l'edizione di un documento 'rivoluzionario' contro il Consilium sapientis iudiciale*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena», s. VII, XII (1994-95), pp. 191-223; Id., *Elogio del diritto immoto. Rappresentazioni estensi (1814-1859)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVI (1996), pp. 101-120 [= in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, Napoli 1997], pp. 49-74; Id., *Per una storia della cultura giuridica nel Ducato di Modena. Fonti, problemi ed alcuni nuovi documenti*, in A. Spaggiari-G. Trenti (curr.), *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d'Europa. Atti del Convegno, Modena, 25-28 marzo 1998*, Roma 2001, pp. 887-903; Id., *Il Ducato virtuoso (dalla cultura giuridica estense al tradizionalismo austroestense). Con l'edizione di un clandestino corso giuspubblicistico modenese*, in F. Belvisi-M. Cavina (curr.) *Diritto e filosofia nel XIX secolo. Atti del Seminario di Studi, Università di Modena, Facoltà di Giurisprudenza, 24 marzo 2000*, Milano 2002, pp. 3-183; Id., *Il codice della discordia. Giurisperiti estensi fra révolution ed impero*, in E. Tavilla (cur.), *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, Modena 2009, pp. 141-149; Id., *Luigi Viani e gli altri. Problemi e figure del notariato modenese della Restaurazione*, in G. Tamba-E. Tavilla (cur.), *Nella città e per la città. I notai a Modena dal IX al XX secolo*, Milano 2013, pp. 209-230; Id., *Ludovico Bosellini*, in I. Birocchi *et alii* (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna 2013, pp. 315-316; Id., *La variabile geometria della censura austro-estense. Legge del 1828, dibattiti culturali e prassi censorie*, in D. Novarese *et alii*, *Oltre l'Università. Storia, istituzioni, diritto e società. Studi in Onore di Andrea Romano*, Bologna 2020, pp. 607-620.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

un liberalismo più o meno sfumato, perseguitati, visti con sospetto o, più semplicemente, non valorizzati in pubblici incarichi.

Le divergenze fra questi due gruppi furono evidenti su tutti i temi nodali del sistema giuridico, dalla proprietà al diritto del lavoro, dai contratti agrari al diritto penale, dalla condizione della donna al diritto di famiglia. Non mancarono, peraltro, indubitabili momenti di unità, anche soltanto nel comune favore per il modello di codice normativo d'accezione settecentesca e per la sua sottesa gerarchia delle fonti: un codice etero-integrabile e inserito pienamente nel flusso costante della giurisprudenza e della dottrina. Certo, si tratta spesso di figure sfuggenti, con una ristretta produzione a stampa, ma il loro contributo può ricostruirsi nel dettaglio sulla base degli inediti – saggi, trattati e corsi universitari – conservati in biblioteche e archivi. Ne pubblicai, altrove, una minuta ricerca, cioè un *Indice per una ricognizione della letteratura giuridica, edita e inedita, d'area estense (1598-1859)*[2]. Ad esso rimando anche per un elenco preciso delle opere edite e inedite dei giuristi della Restaurazione che si verranno citando.

Ma si può parlare, con qualche fondamento, di una scuola giuridica modenese preunitaria? L'ideologo del tradizionalismo politico-giuridico modenese, Marco Antonio Parenti, a qualche anno dai fatti del '31 e dalla definitiva alleanza fra duchisti e cattolici reazionari, la rappresenta come fautrice di un pensiero giuridico definibile, anzitutto, in via negativa relativamente a ciò a cui si contrappone, il razionalismo di stampo laico e illuminista:

> Solo ne sia permesso aggiungere che le nostre scuole durino costanti a porgerne i frutti de' buoni studi fatti sul fondamento della solida antichità, mantenendo illesa anche la giurisprudenza dall'invasione del novello razionalismo, che ha tanta convenienza colla sana ragione, quanta colla vera sapienza quel mostruoso filosofismo che da più d'un secolo s'affanna a sconvolgere l'universo[3].

La scienza del diritto doveva mantenersi entro i rassicuranti binari tecnici della tradizione di *ius commune*, ma soprattutto doveva conservarsi estranea a quelle innovazioni di stampo razionalistico, che avrebbero potuto scalfirne i principi inconcussi, così come il filosofismo illuminista aveva minato la religione e la morale.

Trent'anni dopo, Luigi Carbonieri – un giurista di parte liberale impegnato nelle polemiche sull'organizzazione giuspubblicistica all'indomani dell'Unità – sintetizzava in poche righe la specificità modenese nel dedalo delle scuole giuridiche preunitarie:

[2] M. Cavina, *Indice per una ricognizione della letteratura giuridica, edita e inedita, d'area estense (1598-1859)*, in Id., *Il Ducato virtuoso*, cit., pp. 55-74.

[3] M.A. Parenti, *Su Collezione delle Massime di Diritto del Supremo consiglio di giustizia di Modena*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura», cont., IV (1834), p. 465.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

> La nostra scuola si lega benissimo colla scuola toscana e non trova colla parmense quella difficoltà che sente colle altre d'Italia. Forse si dirà da molti che ciò accade perchè la nostra scuola e la nostra città sono retrive, vecchia e nuova ma sempre ignobile e insipiente accusa di partiti. Che non sono molti i paesi in cui si sappia così bene associare lo spirito vero di libertà colla temperanza degli eterni principi dell'ordine, la opinione indipendente e franca col rispetto alla opinione pubblica[4].

E ancora il più noto esponente dei giuristi liberali moderati – emarginati dagli Austria-Este –, Ludovico Bosellini, ritrovava assonanze fra giuristi modenesi, piemontesi, parmensi, toscani e parte dei romagnoli, cresciuti alla scuola dello *ius commune*, mentre percepiva più distanti lombardi e bolognesi. Gli appartenenti al primo gruppo, davanti al rischio di una codificazione francesizzante, avrebbero dovuto riunire le forze, per potersi opporre efficacemente[5]. Il suo dichiarato obiettivo era quello di tutelare l'identità locale dell'ex-Ducato e del suo specifico pensiero giuridico, che egli individuava nello spirito storico-critico ovvero storico-teologico, lungo una tradizione che da Ludovico Antonio Muratori era rifluita nelle pagine del codice estense del 1771, aperto al diritto comune. Il problema che Bosellini si poneva era, dunque, «se esiste una scuola la quale dir si possa veramente modenese, quale ne sia il carattere distintivo, e quale compito le appartenga nella vita futura della nazione italiana»:

> il carattere della scuola modenese essere lo storico critico [...] La scuola giuridica proseguì e prosegue nella sua via storica e pratica ad un tempo non perdendo di vista il passato nè le utili applicazioni inspirate dalla intrinseca giustizia non dal gretto formalismo che troppo invase la moderna giurisprudenza; codesto formalismo non potè mai dallo spirito critico della scuola nostra accettarsi [...] la nostra scuola storico teologica adoprerà le potenti sue armi a pro del vero e del buono. L'Italia riconoscerà che l'avvenire della sua legislazione non è un magro raffazonamento di stranieri codici ma uno studio del suo passato, per ricavarne una ricca e sapiente legislazione che non distrugga ma svolga le tradizioni italiche, e quegli studi di giurisprudenza storica e comparata, che la nostra scuola ringiovanita intraprese, non rimarranno inutile semenza sull'arido terreno[6].

Quest'ultimo brano Bosellini lo scriveva e lo declamava per l'inaugurazione dell'anno accademico nell'Università di Modena il 15 novembre 1862. E certo non può sfuggire – nella polemica contro il «gretto formalismo che troppo

[4] L. Carbonieri, *Della regione in Italia*, Modena 1861, p. 337.

[5] L. Bosellini, *Della codificazione in Italia*, [dal «Belgique judiciaire», traduzione dell'autore] in «Gazzetta di Modena», [8 giugno 1860] pp. 613-614.

[6] L. Bosellini, *Elogio del Conte Cavaliere Luigi Valdrighi recitato nella inaugurazione degli studi nella Università modenese il 15 novembre 1862*, Modena 1863, p. 74.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

invase la moderna giurisprudenza» e nella valorizzazione dello «spirito critico», storicista e "teologico" dei giuristi modenesi – il rifiuto del legicentrismo di matrice illuminista e della stessa idea di codificazione nel significato post-napoleonico del termine. Alla dilatazione della legge veniva opposto un ritrovato protagonismo dei giuristi, nel solco del diritto comune. Ed è quantomai opportuno sottolineare che Bosellini negli anni preunitari appariva come un giurista critico, sia pure moderato, nei confronti della cultura modenese reazionaria.

2. *Un'Università modulata sui programmi politico-giuridici di Francesco IV d'Austria-Este*

Il regime di Francesco IV d'Austria-Este, al termine degli anni napoleonici – non privi di sussulti e di polemiche nel campo della cultura giuridica[7] –, fu l'evento decisivo nella genesi del clima culturale della Restaurazione a Modena. Taluni percorsi della scuola giuridica egemone in età preunitaria si trovano anticipati – se non additati – nella politica ducale del diritto. Convinto fautore di una solida ripresa della società prerivoluzionaria, Francesco IV si impegnò non solo – come è noto – nel vano tentativo di allargare i suoi Stati, ma soprattutto come attivissimo promotore della cultura reazionaria ultraista.

Una fonte illuminante è in alcuni suoi memoriali redatti in occasione di incontri fra Principi restaurati, al fine di delineare comuni strategie. Fu il caso di quelli proposti nel Congresso di Verona alla fine del 1822. Antichi *leit Motiv* percorrono la disanima ducale. La bussola concettuale è nell'ideologia delle "autorità incatenate". La tradizionale catena di comandi e di differenti "comandanti" doveva essere restaurata, coordinando il padre dello Stato ai padri di famiglia. In buona sostanza, il fine era nella compiuta restaurazione del familismo e del cetualismo, caratteristici del modello pubblico di Antico Regime. Occorreva estirpare i guasti introdotti dai rivoluzionari e da Napoleone, minuziosamente elencati, che qui riporto in traduzione dall'originale in francese:

1. l'irreligiosità
2. la diminuzione dei diritti e dei poteri del clero
3. l'annientamento della nobiltà
4. la limitazione della patria potestà, una potestà stabilita da Dio stesso e che è parte integrante della natura umana
5. la suddivisione dei patrimoni per via di leggi e concessioni esiziali, che decompongono le famiglie e tutti i loro beni, e che tendono gradualmente a rendere tutti egualmente poveri
6. i militari resi mercenari
7. la corruzione dei costumi

[7] M. Cavina, *Il codice della discordia*, cit., pp. 141-149.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

8. la corruzione della dottrina e dei principi tramite la libertà di stampa, il favore per la diffusione di libri perniciosi, la critica ai buoni libri, l'obiettivo di rendere gli appartenenti di ogni ceto capaci di leggere e scrivere
9. gli ostacoli ad una savia educazione della gioventù
10. l'abolizione delle corporazioni religiose e delle corporazioni secolari, come quelle di arti e mestieri, che sono alla base delle distinzioni degli uomini in classi diverse, imponendo una necessaria e salutare disciplina
11. la pericolosa e viziosa moltiplicazione degli impiegati pubblici, insieme al dannoso principio per cui chiunque possa aspirare ad ogni carica, senza differenze di stato e condizione
12. l'eccessiva considerazione per i letterati senza distinzioni di merito, insieme all'eccessiva moltiplicazione dei professori di ogni tipo, e all'eccessivo potere a loro conferito; così come l'eccessiva facilità per la gioventù, ovunque stabilita, di procedere sino ai traguardi più importanti negli studi, il che rende tanti sudditi infelici e scontenti, poichè non trovano tutti la sistemazione lavorativa sperata, peggiorando il livello dell'insegnamento[8].

Ripristino dei ceti, delle prerogative nobiliari, della famiglia patriarcale nella sua pienezza, del binomio trono-altare e della religione. Ma affilato è in queste *memorie* l'interesse per l'educazione, da riplasmare secondo le tassonomie di valori controrivoluzionari, garantendo un rigoroso ancoraggio dell'accesso ai gradi più alti – ma anche alla mera alfabetizzazione – entro i confini di ceto, in modo da escludere qualsiasi ascensore sociale. A tutto ciò, si aggiungeva la diffidenza per i "professori di ogni tipo", per un ceto intellettuale da bonificare, quale potenziale e insidioso nemico. In sintesi, gli snodi tematici sono quelli soliti a ricorrere nel più roccioso pensiero politico-giuridico tradizionalista, nemico di ogni forma di individualismo, fautore delle corporazioni e di una rigida suddivisione della società in ceti e famiglie al modo dell'Antico Regime, diffidente verso la cultura e verso una diffusione intercetuale dell'istruzione: ai padri di famiglia e non agli inaffidabili *professeurs* – dell'Università *in primis* – il Duca si rivolge per la conservazione, elaborazione e divulgazione degli antichi valori. Ogni ceto avrebbe dovuto essere educato nei limiti e secondo le modalità ad esso consone. Proclamava il Duca che «ogni ceto deve ricevere una educazione differente, a seconda dello status al quale essa è destinata»[9].

[8] *Mémoire du duc François IV sur la nationalité italienne, présenté aux Souverains réunis dans le Congrès de Vérone*, ed. in N. Bianchi, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dal 1814 al 1861*, Torino 1865, II, pp. 362-363.

[9] *Considérations sur l'Italie en général, sur son état actuel moral et politique, sur ses principaux défauts qui tôt ou tard y doivent causer des révolutions; et aperçu des rémédes qu'on pourrait y porter pour en assurer le bonheur et la tranquillité*, ed. in C. Galvani, *Memorie storiche intorno la vita dell'Arciduca Francesco IV d'Austria d'Este*, Modena 1847-1855 [Bologna 1967], III, p. 141.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

Secondo lo schema usuale nella trattatistica reazionaria, alla nobiltà si destinava un'istruzione *plus soignée* per la peculiare sensibilità a lei propria. Alla classe media dovevano trasmettersi cognizioni utili essenzialmente tecniche, per le specificità del mondo del lavoro, instillandole però la moderazione, frenandone l'ambizione e spronandola a non varcare i suoi confini di ceto. Alla stessa guisa, artigiani e *bas peuple* dovevano essere a malapena – e parzialmente – alfabetizzati, funzionalmente ai loro modestissimi bisogni. Artefici della rieducazione sociale erano in sostanza i padri – cattolici intransigenti e legittimisti – e il Duca, padre dei padri[10].

3. *Verso una Facoltà di diritto legittimista e tradizionalista*

L'esclusione dalle cattedre universitarie dei giuristi meno funzionali alla politica legittimista, la rigida pianificazione di un insegnamento giuridico strettamente conformista, il progressivo inasprimento della censura: furono fenomeni concomitanti che spiegano – anche nella scienza giuridica – l'ascesa di Modena a faro, insieme a Torino, della cultura reazionaria e ultraista. All'indomani del suo arrivo, il Duca ebbe fra i suoi primi obiettivi la rigenerazione della cultura e un'aspra riforma dell'Università che la veicolava, privilegiando la fedeltà al regime. Rinaldo Scozia [m. 1855], sostenitore degli Austria-Este, fedelissimo lo era, benchè fosse in odore di giansenismo e giurisdizionalismo, se non di moderatissimo liberalismo. Egli si sarebbe abbandonato ad alcune osservazioni compromettenti nel corso di lezioni ed esami universitari, sicchè venne richiamato dal rettore Paolo Ruffini e costretto all'ammenda e ad adottare testi di studio più ortodossi. Così Scozia fu definito da Giovanni Fortunato Zamboni, «agente della S. Sede in Modena per oggetti ecclesiastici, particolare su quello de' professori dell'Università»:

> un secolare professore di diritto canonico che nulla sa, che segue alla cieca i canonisti napoletani Selvaggio e Cavallario, e che è egli pure una macchina mossa dal Mediani, dal vicario e dagli altri superiori ecclesiastici, i quali non avendo potuto carpir per sè o per qualche ecclesiastico loro allievo giansenista una simile cattedra, hanno cercato che venga affidata a un secolare di loro confidenza e che ciecamente ne segue e beve i dettami[11].

Gaetano Lusverti [m. 1829], sacerdote e professore di logica e metafisica nel patrio liceo durante gli anni "francesi", per un suo presunto giansenismo perse

[10] Ivi, pp. 141-142.

[11] Edizione in Stanislao da Campagnola, *Cattolici intransigenti a Modena agli inizi della Restaurazione*, Modena 1984, p. 47.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

il posto nel corso delle prime epurazioni della Restaurazione col ritorno dei gesuiti[12]. In pieno 1815, Zamboni rifletteva severamente che in età napoleonica «nell'antica Università [di Modena], serpeggiando le massime di Pistoia, Pavia e di Germania, il giuscanonico non era che una continua satira contro Roma»[13]. Peraltro, non si era ancora definita quell'alleanza fra il Duca e i cattolici tradizionalisti, che si cristallizzerà soltanto dopo i moti del '31. Francesco IV non aveva ancora ripudiato compiutamente il giurisdizionalismo estense settecentesco, e non a caso proprio Rinaldo Scozia fu da lui scelto come precettore del figlio, il futuro Francesco V, quanto alla preparazione giuridica[14]. Anzi, il professore di diritto romano Giuseppe Lugli, alla morte di Francesco IV, sottolineò pomposamente che «la giurisprudenza, nobilissima delle scienze morali, egli [Francesco IV] volle dettata ai regi figli dal primo magistrato [Rinaldo Scozia Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia] dopo le religiose e filosofiche dottrine apprese loro dal sacro labbro»[15].

L'azione ducale sul piano normativo in tema di Università fu, dunque, segnata dalla diffidenza per ogni materia che arieggiasse – anche di lontano – la riflessione politica in senso lato, cercando di impedire sul nascere ogni tipo di dissenso. Se venne favorito con larghezza lo sviluppo della ricerca tecnologica e scientifica, fu coartata la scienza giuridica e politica, specie nelle sue valenze meno tecniche. I tumulti del '21 non poterono che inasprire la percezione duchista degli studenti universitari, soprattutto legisti, per i quali fu fissato il limite massimo di dodici laureati all'anno, pesantemente selezionati secondo criteri "morali"[16]. Rimane memoria dei moti innescati da una rissa contro uno studente considerato colpevole di delazione a danno dei compagni anti-ducali. Ambiente ne furono le lezioni di giurisprudenza forense e diritto patrio tenute da Giuseppe Cassiani Ingoni [m. 1855], che rischiò di essere linciato dalla scolaresca[17]. Luigi Generali rievocò le sue frequentazioni di Enrico Mislei alle lezioni di pandette, osservando che in quei primi anni della Restaurazione il futuro

[12] Ivi, pp. 26, 48, 50, 54, 59-64.

[13] Ivi, p. 51.

[14] *Necrologia [in morte di Rinaldo Scozia]*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», I (1857), pp. 288-289 [= Messaggere di Modena, [9 gennaio 1856]. Si veda anche C. Fano, *Francesco V. Il Risorgimento nel Ducato di Modena e Reggio - dal 1846 al 1849* -, Reggio Emilia 1941, p. 10.

[15] G. Lugli, *Ragionamento proemiale*, in *Alla Memoria di Francesco IV, tributo della R. Accademia di Modena*, Modena, 1846, I, p. 5.

[16] C.G. Mor-P. di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, Firenze 1975, I, pp. 122, 128.

[17] A. Panizzi, *Dei processi e delle sentenze contra gli imputati di lesa-maestà e di aderenza alle sette proscritte negli Stati di Modena*, Madrid 1823, pp. 34-35; G. Canevazzi, *Ricordanze di Luigi Generali*, in «Archivio Storico Emiliano», I (1907), pp. 245-27.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

rivoluzionario si dimostrava «opposto alle opinioni poco religiose e alquanto scettiche della giovantù della nostra Università»[18].

La fondata percezione dell'Ateneo quale possibile fonte di disordine, e comunque quale centro di cultura ostile, indusse il Duca alla suddivisione in quattro "convitti" – a Modena, Reggio, Mirandola, Fanano – sotto rigorosa disciplina. In ciascuno di essi insegnavano soltanto due professori, l'uno docente di istituzioni civili e di pandette, l'altro di diritto criminale e di diritto patrio: un'offerta davvero modestissima. L'articolazione in convitti conobbe, peraltro, scarsa fortuna sino alla definitiva abrogazione ad opera di Francesco V nel 1850[19].

La politica ducale si interessò anche del contenuto dei corsi universitari. La Facoltà giuridica restaurata escluse in particolare il diritto naturale e il diritto pubblico, mentre la didattica tendeva a circoscriversi alla tecnica del diritto, escludendone i profili più politici e teoretici[20]. La critica dei giuristi emarginati, di parte liberale, comprendeva benissimo la situazione. Scrisse Luigi Viani:

> In questi Stati per tanto vennero ammesse all'apparenza degli studii, nè mai si ristabilirono le cattedre di diritto naturale e pubblico, base d'ogni altro diritto, per cui si voleva occultare alla gioventù que' mezzi insegnando loro que' diritti scatenti dal diritto romano compilato per ordine delli Imperatori romani in barbari tempi da prezzolati giureconsulti, che si fondarono poi quella scuola di diritto comune da cui ne nacquero tanti allievi tiranni della ragione e dell'umanità [...] Tali stabilimenti non potevano essere bene accolti dal popolo, che illuminato ne conosceva il fine e le conseguenze. Nè i più illuminati giureconsulti nè le persone dotte potevano vedere con occhio indifferente abolito il Codice Napoleone, il migliore di quanti codici erano vigenti in Europa perchè adattato ai costumi e cognizioni dei presenti popoli d'Europa e sostituirvi invece un codice del tutto informe ed imperfetto, convenevole forse ai popoli di 43 anni addietro, rozzi, di buona fede, ma truci, e capaci di misfatti atroci sebbene superstiziosi, e di niuna speculazione e commercio[21].

4. *Lo Studio legale di Giambattista Veratti e l'asse Marc'Antonio Parenti-Bartolomeo Veratti: i demiurghi del tradizionalismo giuridico estense*

Fu durante gli anni francesi che venne clandestinamente plasmandosi quel tradizionalismo giuridico, che sarà poi l'autentica cifra della scuola giuridica austro-estense, in accesa polemica con il "morbo" illuminista. Un Pietro Schedoni,

[18] G. Sforza, *Esuli estensi in Piemonte*, in «Archivio Storico Emiliano», I (1907), pp. 92-93. Mislei si laureò in diritto a Modena nel 1822.

[19] Ivi, pp. 129-133.

[20] *Ibid.*

[21] L. Viani, *Cronaca reggiana. 1783-1830*, [Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, Ms. Turri A.115]cc. 195v-196rv.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

ad esempio, criticava sistematicamente Cesare Beccaria – come pure Gaetano Filangieri – e sosteneva la necessaria valutazione *sub specie religionis* di ogni problema giuridico e politico in sintonia con l'intransigentismo cattolico, nella prospettiva di un diritto arcaizzante e pervaso dall'ordine sociale d'Antico Regime.

Negli anni francesi era già attivo il già citato Rinaldo Scozia, futuro preside della facoltà giuridica, futuro presidente del supremo consiglio di giustizia, futuro ministro di grazia e giustizia e intimo del Duca[22]. Prima della Restaurazione si era dimostrato in bilico fra suggestioni diverse – giusnaturaliste, giurisdizionaliste, legittimiste – con una qualche simpatia bonapartista: le sue inedite lezioni di istituzioni civili accoglievano più di un tratto saliente del riformismo moderato[23].

Ma dove germinò la scuola giuridica modenese? Essa conosceva differenti centri di coagulo e reciproco scambio oltre l'Università. Alcuni più scontati – la Corte ducale, la Curia episcopale, l'Accademia di scienze lettere e arti –, altri meno: è il caso dello Studio forense di Giambattista Veratti [m. 1824]. Ricordava nostalgicamente Giuseppe Lugli, il più noto romanista della scuola, come Veratti – il Maestro – coniugasse sapientemente, negli anni francesi, insegnamento romanistico e insegnamento codicistico davanti a un'eletta schiera di allievi, educati in casa propria:

> Soverchio sarebbe, uditori, il riferirvi con quanto amore e con quanta notizia dell'antichità egli si ponesse a dichiarare una porzion sì elegante del suo insegnamento, e con quanta oculatezza collegasse la romana sapienza coi dettati del codice d'Italia. Per tale maniera allevava a questa patria una bella corona di alunni, parecchi dei quali indirizzava ai pratici esercizi del foro coll'adunarli in sua casa divenuta già un sacrario di Temide per la dottrina e le materie da lui proposte[24].

Giambattista Veratti era stato allievo di Luigi Valdrighi, influentissimo magistrato estense, che partecipò pure alla traduzione del codice civile napoleonico in italiano, e fu tutt'altro che alieno da simpatie napoleoniche[25]. Non a caso, Valdrighi parteciperà nei primi anni della Restaurazione ai lavori preparatori del

[22] *Necrologia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», I (1857), pp. 286-289 [= *Messaggiere di Modena*, 9 gennaio 1856].

[23] R. Scozia, *Diritto civile*, [Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, manosc. vari, C.4(1)]; Id., *Istituzioni civili*, [Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia, manosc. vari, C.4(2)]: lezioni raccolte da Giuseppe Vecchi.

[24] G. Lugli, *Sopra Giambattista Veratti*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura», XV (1829), p. 131.

[25] E. Dezza, *Il codice di procedura penale del regno italico (1807). Storia di un decennio di elaborazione legislativa*, Padova 1983, pp. 171-172. Ma su Luigi Valdrighi davvero illuminante è L. Bosellini, *Elogio del Conte Cavaliere Luigi Valdrighi*, cit..

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

codice civile parmense quale membro della "commissione milanese", nota per la sua estrema moderazione[26]. E il suo allievo, cioè Giambattista Veratti, in età napoleonica, resse la cattedra di diritto criminale, procedura, diritto naturale e istituzioni civili nel Liceo di Modena. Con l'arrivo di Francesco IV, Veratti divenne preside della restaurata facoltà giuridica modenese, consigliere e poi presidente del supremo consiglio di giustizia, nella quale carica pare stimolasse Francesco IV, senza successo, alla codificazione: unico brandello di una qualche volontà codificatrice fu un abortito progetto di codice di procedura civile[27]. Eppure anche in età napoleonica il suo tradizionalismo traspariva netto in seno al suo insegnamento del diritto naturale, dove faceva mostra di concezioni intransigentemente cattoliche e antipattizie[28]. Gli eterodossi, gli esclusi da casa sua – *sacrario di Temide* – non ne avevano una grande opinione, se Panizzi considerava Veratti un mero strumento della politica ducale:

> Veratti, presidente del Supremo Consiglio, è un uomo devotissimo del suo Principe più che la sua carica non vorrebbe. Esso non ebbe la forza di opporsi all'istituzione del tribunale statario di Rubiera, tuttochè i migliori consiglieri, e fra gli altri il Nestore, Spezzani, la combattessero. Oh, se Veratti pensasse a quanti ha fatto danno il suo ossequio![29]

Luigi Viani[30], poi, lo riteneva un mero arrivista, scarsamente preparato, come scriveva nella sua cronaca, in occasione della morte di Veratti:

> L'altro giorno è morto il Presidente del Supremo Consiglio Consigliere Veratti. Esso era uomo che affettava religione, gran cortigiano, e sommo realista; quindi ben visto ed intrinseco consigliere del Duca. In quanto ai suoi talenti variano le relazioni; e alla meno doveva essere dotato di qualche numero se seppe meritarsi la confidenza del Principe, e sostenersi nel posto. In quanto leggista era sicuramente mediocre, aveva però acute quelle qualità, che sanno acquistare all'uomo fortuna[31].

Su di un punto erano tutti d'accordo: l'assoluta dedizione di Veratti a Francesco IV, che – come abbiamo visto – proprio in quegli anni veniva stilando un

[26] Sulla codificazione parmense fondamentale è il ricchissimo volume di S. Notari, *Nel laboratorio parmense. La redazione del codice civile di Maria Luigia (1814-1820)*, Roma 2020.

[27] M. Cavina, *Il codice dimenticato*, cit., pp. 233-245

[28] G. Lugli, *Sopra Giambattista Veratti*, cit., pp. 111-150; T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V Duca di Modena (1819-1875)*, Roma 1885, IV, pp. 37-42.

[29] A. Panizzi, *Dei processi e delle sentenze*, cit., p. 27.

[30] Su di lui M. Cavina, *Luigi Viani e gli altri*, cit., pp. 209-230.

[31] L. Viani, *Cronaca reggiana. 1783-1830*, cit., [a. 1824] c. 455rv.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

programma politico-giuridico per gli Stati della Restaurazione, ma, ad un tempo, per il diritto del Ducato.

Pertanto, negli anni francesi e nello Studio legale dell'eclettico Veratti è da ricercarsi l'origine della scuola giuridica austro-estense che egemonizzerà le cattedre dell'Ateneo. Vi si formò un manipolo di giovani giurisperiti, omogenei quanto a cultura e obiettivi politici, cioè una compiuta Restaurazione, pregna di valori cattolici ultraisti derivati dalle esperienze francesi del primo Lamennais e, soprattutto, di Louis de Bonald, che godrà a Modena di ripetute traduzioni e duratura fortuna, come poi un certo tomismo al modo di Taparelli d'Azeglio[32].

La galleria dei giuristi tradizionalisti modenesi rivela, quindi, un ordito unitario. Personaggio emblematico dell'intera scuola può essere considerato Marco Antonio Parenti [m. 1862]. Laureato in diritto a Bologna in età napoleonica, si formò poi nello Studio legale di Giambattista Veratti, studiando anche filosofia e filologia. Col ritorno del regime ducale entrò nella carriera amministrativa, presto abbandonandola nel 1824 per una cattedra di giurisprudenza criminale e forense nel convitto legale di Mirandola, e divenendo infine professore di diritto criminale nel convitto della capitale. Fervente cattolico, reazionario e legittimista, fu costantemente impegnato in inziative editoriali[33]. Le sue posizioni si definiscono già dalle sue invettive contro Beccaria, Filangieri e Pagano, in sintonia con la sua predilezione per autori come Spedalieri, Bonald e Haller[34]. Parenti non critica soltanto giusnaturalisti e illuministi, ma pure i Principi reazionari del suo tempo a motivo di una Restaurazione, a parer suo, incompiuta: «Oh, si stenda la mano alla religione, finchè l'intervallo non è impedito dalla soprastante rovina!». Il saggio sulla "Restaurazione incompleta" fu pubblicato postumo nel 1867, ma fu composto «più di trent'anni addietro; e di certo non per renderlo di pubblica ragione, ma per sottoporlo privatamente ad alcun alto personaggio»[35], quindi diretto a influenzare la politica del regime. Come in ogni campo della cultura, anche nell'evoluzione del pensiero giuridico il pensiero politico-

[32] Vastissima la bibliografia per il quadro italiano ed europeo. Una messa a punto in F. Belvisi-M. Cavina (curr.) *Diritto e filosofia nel XIX secolo*, I-II, cit.. Per Modena restano fondamentali G. Manni, *La polemica cattolica nel Ducato di Modena (1815-1861)*, Modena 1968; Stanislao da Campagnola, *Cattolici intransigenti a Modena*, cit..

[33] T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., pp. 292-299.

[34] M.A. Parenti, *Lettera ad un padre di famiglia sopra una moderna biografia*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura», XIII (1828), pp. 476-484; Id., *Su "Introduzione allo studio della legislazione dedotta dai principi dell'ordine" dell'Abate F.M. Co. Franceschinis [...] professore di maematica sublime nell'Università di Padova*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura», XV (1829), pp. 320-325.

[35] M.A. Parenti, *La ristaurazione incompleta. Riflessioni inedite*, «Opuscoli religiosi, letterari e morali», s. II, IX (1867), pp. 96-98, 103, 119.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

giuridico del Settecento fu, secondo lui, «bizzarro e leggero» invece che «grave e riflessivo», provocando una involuzione della scienza del diritto in un magma di errori e chiacchiericci[36]. Dopo i fatti del '31 e la definitiva alleanza fra duchisti e tradizionalisti cattolici, Parenti auspicava con fermezza la conservazione del raggiunto equilibrio:

> Solo ne sia permesso aggiungere il voto che le nostre scuole durino costanti a porgerne i frutti de' buoni studi fatti sul fondamento della solida antichità, mantenendo illesa anche la giurisprudenza dall'invasione del novello razionalismo, che ha tanta convenienza colla sana ragione, quanta colla vera sapienza quel mostruoso filosofismo che da più d'un secolo s'affanna a sconvolgere l'universo.[37]

Alcuni *leit Motiv* del suo pensiero, proprio per la sua posizione-chiave fra i giuristi austro-estensi, assurgono a paradigma dell'intero ambiente. Fu il caso, ad esempio, del suo inquadramento marcatamente ideologico del pauperismo. Parenti lo considera conseguenza diretta della secolarizzazione propria delle nazioni protestanti e industrializzate, quasi estraneo, quindi, all'Italia cattolica e agricola. Causa di tutto era la società "commerciale", che, con la sua mobilità interna, metteva in crisi ogni assetto gerarchico. Era urgente ritornare ad una società esclusivamente agricola e patriarcale, che si poteva sintetizzare nel virtuosissimo istituto della mezzadria. Essa era il simbolo di ogni "sano" ordinamento, dove ognuno aveva il suo *locus* e vi restava. Mendicità e pauperismo vi potevano essere risolti semplicemente col ricorso sistematico alla paternalista carità dei più abbienti, in un quadro di rigida imposizione delle regole, di "pane e disciplina":

> *Panem et circenses* chiedeva il popolazzo romano, *panem et laborem* il popolo nostro di giornalieri; *panem et disciplinam* vogliono per esso la morale e la politica, due pubbliche ordinatrici che non dovrebbero andare giammai disgiunte[38].

La tradizione della scuola austro-estense – come è proprio, in generale, della cultura reazionaria – non volle mai essere autenticamente storicista. Il suo insistente appello alla concretezza storica di contro al vacuo formalismo illuminista occulta il suo richiamo a una presunta antichità arcaica, a un ordine sociale e giuridico creato da Dio all'inizio dei tempi, nel sostanziale disconoscimento di

[36] M.A. Parenti, *Su "Introduzione allo studio della legislazione dedotta dai principi dell'ordine"*, cit., p. 320.

[37] M.A. Parenti, *Su "Collezione delle massime di diritto stabilite dal Supremo Consiglio di Giustizia di Modena*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura», cont., IV (1834), p. 465.

[38] M.A. Parenti, *Discorsi intorno a due temi economici politici e morali proposti dalla Reale Accademia modenese di scienze, lettere ed arti, con l'aggiunta di un terzo discorso intorno all'arboratura*, Modena 1854, [1] p. 57.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

una sistematica cesura fra diritto e religione. La cultura tradizionalista della prima metà dell' '800 appare, quindi, in una costante dialettica fra passato storico e messaggio arcaico, fra diritto romano-comune e diritto naturale cattolico, neo-tomista *in fieri*.

Fidatissimo allievo e collaboratore di Parenti fu Bartolomeo Veratti [m. 1889], figlio acquisito di Giambattista. Impegnato nei battaglieri periodici reazionari modenesi, se ne allontanò per lo scandalo, quando nel 1835 fu scoperta l'affiliazione del fratello minore alla Giovine Italia[39]. Bartolomeo decise, allora, di consacrarsi anzitutto agli studi giuridici, collaborando – insieme ad altri giovani giuristi – alla complessa pubblicazione della raccolta delle massime del supremo consiglio di giustizia, e nel 1851 divenne professore di diritto patrio e arte notarile. Perse la cattedra universitaria soltanto alla caduta del Ducato, con l'Unità d'Italia estromesso dall'Università come il maestro e amico Parenti[40]. Alla base della sua idea di diritto era il principio autoritativo, in una complessiva "restaurazione del principio d'autorità" e nella asserita coincidenza fra diritto e cattolicesimo[41], ma anche nella nuova temperie unitaria, emarginato da ogni attività pubblica, continuò a impegnarsi su temi giuridici, conservando il suo spirito ultraista. All'indomani della promulgazione del codice civile per il Regno d'Italia, affrontando la problematica delle lacune del codice, sostenne che esse dovessero colmarsi col ricorso a principi religiosi:

> Cattolica è l'Italia, di fatto e di diritto: cattolico è lo Stato in Italia. Come dunque cattoliche esser debbono le sue leggi, così debbono essere cattolicamente intese, e il loro silenzio solo in senso cattolico dev'essere supplito[42].

5. *Gli altri alfieri delle "sane dottrine"*

Fra i giuristi che operarono in sintonia con la linea Parenti-Veratti, possiamo ricordare anzitutto Carlo Fontana [m. 1853], laureato in diritto a Bologna in età napoleonica e poi discepolo fra i più attenti nello Studio legale di Giambattista Veratti. Con la Restaurazione divenne dal 1823 professore di diritto nell'Accademia Militare, dal 1828 professore di Istituzioni civili nel convitto legale di

[3939] G. Manni, *La polemica cattolica*, cit., pp. 209-210.

[40] C.G. Mor-P. di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., I, p. 324.

[41] B. Veratti, *Su "Del diritto razionale", discorso letto nella biblioteca comunale di Macerata da Matteo Ricci*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», VII (1860), pp. 302-307; Id., *Della restaurazione del principio d'autorità*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», s. II, IX (1867), pp. 121-149.

[42] B. Veratti, *Del silenzio del codice civile pel regno d'Italia*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», s. II, VII (1866), p. 362.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

Modena, dal 1851 consigliere del supremo consiglio di revisione[43]: un dato rilevante, emerso dai suoi corsi manoscritti, fu la sua clandestina supplenza al diritto pubblico – escluso dalla didattica ufficiale austro-estense –, sia pure mantenendosi entro i binari legittimisti[44].

Ancora fra i laureati nella Bologna napoleonica e i discepoli di Giambattista Veratti, era Giuseppe Lugli [m. 1856], romanista. Laureato in diritto a Bologna nel 1808, entrò nello Studio legale di Giambattista Veratti, ma si dedicò presto all'insegnamento di umanità, retorica ed eloquenza prima al convitto di Reggio e poi al collegio nobile San Carlo a Modena. Dal 1818, in luogo di Scozia, insegnò istituzioni civili, antichità romane ed eloquenza forense, dal 1848 storia della giurisprudenza e antichità romane. Nella sua estesa produzione non mancarono ovviamente contributi prettamente romanistici che attestano, oltre alla sua collocazione reazionaria e legittimista, robuste conoscenze dogmatiche nel diritto privato. D'altronde, la sua impostazione dell'insegnamento universitario di antichità romane consisteva, per lui, in una introduzione concettuale al diritto civile. Scriveva Bartolomeo Veratti su Giuseppe Lugli:

> solito era ammonire gli scolari le lezioni sue esser dirette a facilitare loro l'apprendimento delle materie ad essi svolte da altri professori: non si credessero d'aver fatto molto coll'imparare ciò ch'ei loro veniva sponendo; ma attendessero di proposito al civile ed al canonico diritto, che soli potrebbero farli giurisperiti, mentre la semplice cognizione storica delle Antichità Romane non era che parte di erudizione[45].

A giuristi di strettissima fedeltà al Duca non poteva non essere riservata la cattedra – delicatissima – di giurisprudenza forense e diritto patrio. Due se ne annoverano in particolare, anteriormente a Bartolomeo Veratti. Il nobile Giuseppe Cassiani Ingoni [m. 1835] – a prescindere da qualche incarico didattico nei primissimi anni dell' '800 e da una lunga permanenza nei ranghi della magistratura – inaugurò quell'insegnamento universitario nel 1814, reggendolo fino al 1826, poi abbandonato – non ne conosciamo i motivi – per l'esercizio

[43] G. Lugli, *Biografia [in morte di Carlo Fontana]*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura» s. III, XV (1853), pp. 440-443; T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., pp. 185-188.

[44] M. Cavina, *Il Ducato virtuoso*, cit., pp. 35-43, 75-182 con l'edizione delle lezioni di Fontana sul diritto pubblico, che compaiono nel manoscritto come *Continuazione delle lezioni di giurisprudenza*.

[45] B. Veratti, *Necrologia del professor Giuseppe Lugli*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», I (1857), pp. 277-295; T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., pp. 240-244.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

dell'avvocatura[46]. Di lui – forse il più fermo esponente del nazionalismo estense, in senso strretto – rimangono i corsi manoscritti e a stampa, oltre a qualche inedito saggio minore su temi giusnaturalisti[47].

Gli successe sulla stessa cattedra Alfonso Toschi [m. 1853], assai apprezzato per l'ordine e la chiarezza didattica. Laureato in diritto a Bologna nel 1805, affiancò alla carriera universitaria quella giudiziaria, presidente del tribunale di giustizia a Modena nel 1843, consigliere del supremo tribunale di revisione nel 1852[48], ma pure giudice nel famigerato tribunale statario di Rubiera sin dalla fondazione nel 1822, dove si riteneva fosse il più severo[49].

Poco ci resta del pensiero giuridico di Filippo Cocchi [m. 1860], al di fuori di un retorico discorso sulla natura della giurisprudenza forense. Anch'egli laureato in diritto a Bologna, fu avvocato, professore di istituzioni criminali nel convitto legale di Reggio, ultimo ministro di grazia e giustizia del Ducato dal 1856 – dopo la morte di Rinaldo Scozia –, ma fu personaggio non dappoco nella storia giuridica modenese, avendo inciso – ovviamente in chiave conservatrice – sulla stesura del codice civile del 1851[50] – in contrasto con l'indirizzo maggiormente riformatore di Vincenzo Palmieri –. Anch'egli magistrato di successo, consigliere e poi presidente del supremo consiglio di giustizia[51], svolse un ruolo benemerito secondo gli altri tradizionalisti radicali:

> il voto e l'influenza del Cocchi assai contribuirono ad impedire che in tale opera rilevantissima non si seguisse una direzione più emancipatrice e liberale di quello che appunto accadde. Nelle discussioni che ne seguirono e che il Duca presiedette personalmente, potè in varie occasioni apprezzare i principi retti e la profonda scienza giuridica del Cocchi[52].

Nulla ci resta di Ferdinando Casoli [m. 1878], professore di istituzioni civili dal 1850, che fu allontanato dalla cattedra per ragioni politiche alla caduta del Ducato[53]. Non si conoscono scritti nemmeno di Giuseppe Cuoghi [m. 1857],

[46] Su di lui cfr. G. Canevazzi, *Ricordanze di Luigi Generali*, cit.; G. Cavazzuti, *I duecentosettantacinque anni della Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena*, Modena 1958, p. 134; C.G. Mor-P. di Pietro, *Storia dell'Università di Modena*, cit., I, pp. 224-225.

[47] Così lo definì F. Lancellotti, *La normativa e la letteratura di diritto processuale civile nel Ducato di Modena*, in *Figure e momenti espressivi della Facoltà giuridica modenese*, Modena 1978, p. 37.

[48] T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., pp. 182-184.

[49] A. Panizzi, *Dei processi e delle sentenze*, cit., pp. 76, 101, 140-141.

[50] Su di lui cfr. T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., pp. 270-273.

[51] Ivi, pp. 37-39.

[52] Ivi, p. 272.

[53] C.G. Mor-P. di Pietro, *Storia dell'Università*, cit., I, p. 224.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

dal 1818 membro del supremo consiglio di giustizia, carica che ricoprì sino al 1848, allorchè ad età avanzatissima andò in pensione, noto come "Nestore della magistratura modenese"[54]. Filippo Palmieri, laureato in diritto nel 1833, svolse intensa attività giornalistica e fu fedele legittimista. In pieno 1848, inaugurava il *Diario Modenese* con le parole:

> Uomini d'ordine e ferventi cattolici innanzi tutto, perchè l'ordine e la religione sono i primi interessi della società sotto qualsivoglia forma di governo, non cesseremo di propugnare l'ordine sopra ogni cosa, ed ameremo di tutto cuore ed accetteremo senza retrizione qualsiasi libertà conciliabile coll'ordine[55].

Ed ancora Cesare Galvani [m. 1863] fu figura notissima della cultura tradizionalista modenese. Laureato in diritto a Modena nel 1820, letterato e bibliotecario, fondò e diresse il giornale *Voce della Verità*. Archivista privato di Francesco IV e istitutore di corte, prese i voti e dal 1837 celebrò la messa[56]. Romualdo Manini [m. 1861] fu consigliere aggiunto al supremo consiglio di giustizia e membro della commissione codificatrice[57]. Andrea Cavazzoni Pederzini [m. 1864] scrisse un saggio comparatistico – rimasto manoscritto – fra il codice civile modenese del 1851 e il codice napoleonico, nonchè una sintesi dell'opera del giurista francese Duranton[58]. Se, poi, Francesco Pianesani [m. 1866] svolse l'intera sua carriera di magistrato a Bologna[59] e nulla ci resta di lui, poco più che nomi sono anche quelli di altri due giudici, Giulio Vedriani – operante nel tribunale statario di Rubiera e, pare, figura mediana tra il campo conservatore e quello liberale[60] – e Luigi Battilani, attivo nel tribunale di prima istanza di Modena e membro della commissione codificatrice[61].

Su molti di loro fiorì una annedotica assai utile a testimoniare come la scuola giuridica tradizionalista si presentava all'immaginario dei contemporanei, con la

[54] Ivi, pp. 261-264.

[55] B. Veratti, *Necrologia [in morte di Filippo Palmieri]*, in «Memorie di religione, di morale e di letteratura», s. III, XVII (1854), pp. 412-420; T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., pp. 189-193.

[56] Ivi, pp. 305-310.

[57] Ivi, p. 37; B. Veratti, *Frammenti intorno alle leggi di Modena sopra il matrimonio*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», IX (1861), pp. 251-255.

[58] P. Bortolotti, *Ricordi della vita e degli studi di Andrea Cavazzoni Pederzini*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», s. II, IV (1864), p. 379.

[59] B. Veratti, *Necrologia [in morte di Francesco Pianesani]*, in «Opuscoli religiosi, letterari e morali», s. II, IX (1867), pp. 154-158.

[60] A. Panizzi, *Dei processi e delle sentenze*, cit., pp. 76, 79, 87, 89; L. Dalzini, *I giornali politici modenesi durante il governo provvisorio. 1*, in «Rassegna storica del Risorgimento», XXVIII (1941), p. 978.

[61] T. Bayard de Volo, *Vita di Francesco V*, cit., p. 37.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

fattuale propensione a confondere nella loro immagine pubblica dimensione scientifica e dimensione religiosa[62].

Sono devotissimi alla Chiesa e vengono talvolta scambiati per veri e propri preti. Toschi pare che negli anni di studi universitari a Bologna si vestisse con abiti clericali senza essere chierico, «risguardandoli come antidoto contro le distrazioni dei soverchi passatempi, e contro la circuizione dei pericolosi compagni». Marco Antonio Parenti era conosciuto per la castigatezza dei costumi sin dagli anni degli studi bolognesi, e si narra che, malfermo di salute, rischiò di morire durante un viaggio a Napoli, compiuto appositamente per assistere al miracolo di San Gennaro. A Giuseppe Lugli fu domandato ingenuamente perchè non portasse «il cappello e il collare come gli altri preti».

Sono devotissimi al Duca. Filippo Cocchi pare morisse di crepacuore per la caduta del Ducato.

Esercitano la carità sistematicamente e in prima persona. Di Giuseppe Cuoghi era nota la costante generosità nel beneficiare gli indigenti. Marco Antonio Parenti, a sessantasette anni nell'inverno del 1855 – anno di forte crisi economica – distribuiva personalmente la minestra ai poveri, vestito di un grembiule grigio e rifiutando di scaldarsi se non con il suo alito sulle mani, per non impigrirsi.

6. *L'impegno nella divulgazione*

Ai reazionari modenesi non bastavano le cattedre universitarie, tutto sommato luoghi di modesto impatto, specie considerando i forti limiti numerici all'iscrizione che, come abbiamo visto, erano stati imposti dal Duca. Non è, dunque, strano se troviamo impegnata assiduamente in una pubblicistica maggiormente divulgativa – dalla *Voce della Verità* alle *Memorie* – la gran parte dei giuristi ricordati in precedenza. Un forte impegno nella stampa periodica è certo uno dei tratti distintivi di autori, che amavano dare alle stampe le loro riflessioni politiche, religiose e letterarie – spesso dilettantesche ma con fini divulgativi – piuttosto che personali elucubrazioni tecnico-giuridiche. Anche sotto questo profilo, la loro affermazione – ampiamente egemonica – fu agevolata dalla politica ducale. Il rigore legittimista si concretizzò nella memorabile durezza della legge sulla censura del 1828, e fra i membri della relativa commissione censoria fu sempre massiccia la presenza dei giuristi, *in primis* Marco Antonio Parenti e Giuseppe Lugli. Della legge del '28, dei dibattiti politico-giuridici ad essa

[62] Sugli aneddoti che seguono si vedano *supra* le indicazioni biografiche sui singoli personaggi.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

connessi e della prassi documentata negli archivi ci siamo, però, occupati altrove specificamente[63].

Analoghe vicende interessarono la stampa periodica. Dell'irrigidito clima culturale, posteriore ai fatti del '31 e improntato a virulento radicalismo reazionario, una testimonianza, ben studiata dalla storiografia[64], fu la *Voce della Verità*, un giornale che fu luogo privilegiato di comunicazione per i giuristi modenesi, in un'attività polemica e divulgativa di notevole impatto nazionale e internazionale. Sin dal "prospetto" di apertura, la *Voce* si propose di tornare agli "inconcussi principi" e di ritrovare una sicura ontologia insieme a «quelle verità fondamentali di gius pubblico, di metafisica, di logica, di morale, le quali all'età degli avi nostri erano note e comuni al più meschino praticante de' tribunali»[65]. Nel quadro del giornalismo modenese[66], la rivista intese la propria funzione come argine della "sociale anarchia", che induceva gli incauti legislatori ad inseguire il "senso particolare", per cui «innanzi di promulgare una legge o stabilire una massima, credono di dover consultare talvolta la scuola politecnica, tal altra gli studenti di medicina o del foro»[67]. Nel suo decennio di vita [1831-1841], pur diretta da uomini non certo inesperti di diritto – Cesare Galvani prima, e a maggior ragione Marco Antonio Parenti poi[68] –, non dedicò grande spazio alla dimensione prettamente giuridica, che sarà ben altrimenti coltivata dal periodico "culto" dei reazionari, le *Memorie* di Baraldi. Punto essenziale di riferimento per la scuola giuridica, furono, infatti, le *Memorie di religione, di morale e di letteratura*, poi, dal 1857, *Opuscoli religiosi, letterari e morali*. Le *Memorie* vennero fondate da Giuseppe Baraldi [m. 1832] – professore di diritto canonico al convitto legale di Modena –[69], e dopo la sua morte furono dirette prima da Marco Antonio Parenti e poi da Bartolomeo Veratti, che ne accentuarono gli interessi giuridico-dottrinali. In stretto contatto con l'ultraismo francese – ampiamente divulgato nelle sue pagine –, nemica dell'Inghilterra liberale e industrializzata, affossatrice dell'*Antologia* fiorentina di Vieusseux, la rivista modenese si affermò ben oltre i confini cittadini, come punto di riferimento della cultura tradizionalista italiana.

[63] M. Cavina, *La variabile geometria della censura austro-estense*, cit., pp. 607-620.

[64] Per tutti cfr. G. Manni, *La polemica cattolica*, cit., pp. 62-68, 192-197 e *passim*.

[65] *Prospetto*, in «Voce della Verità» (23 giugno 1831).

[66] G. Ferrari Moreni, *Il giornalismo modenese dalle origini al 1883*, Modena 1970.

[67] *Prospetto*, cit..

[68] Parenti vi scriveva – come era abitudine dei collaboratori della voce – con lo pseudonimo "U.D.F." a significare "Uno del Frignano" (cfr. N. Quilici, *Antirisorgimento: i reazionari del '31*, in Id., *Otto saggi*, Ferrara 1934, p. 251).

[69] Su Baraldi cfr. G. Verucci, *Giuseppe Baraldi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, 1963, V, pp. 772-774.

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

Anzi, la rivista dovette chiudere i battenti nel 1841 proprio per le pesanti pressioni inglesi, a seguito della permanente campagna denigratoria condotta dai due demiurghi della scuola giuridica, Marco Antonio Parenti e Bartolomeo Veratti[70]. Sostenute apertamente dal Papa, invise alla censura austriaca, le *Memorie* rappresentarono il profilo dotto del verbo tradizionalista[71].

7. *Accanto all'Università, nel cuore della promozione culturale tradizionalista: l'Accademia di scienze lettere ed arti*

Nel solco di una tradizione settecentesca diffusa a livello europeo, l'Accademia di scienze lettere ed arti fu un centro nodale di promozione della cultura legittimista e reazionaria, e dall'1 marzo 1841 la carica di presidente perpetuo dell'Accademia divenne stabile attributo del ministro della pubblica istruzione. Tutti i soci erano ovviamente di provata fede duchista. Fra i giuristi ritroviamo i volti noti di Giuseppe Cassiani Ingoni, Filippo Cocchi, Luigi Valdrighi, Rinaldo Scozia, Giambattista Veratti, Giuseppe Lugli, Marc'Antonio Parenti, Bartolomeo Veratti[72]. Dal 20 ottobre 1841, si introdusse la prassi del bando annuale di premi d'onore finanziati dalla Cassa del ministero di pubblica economia ed istruzione. Un premio, in particolare, era legato a temi più marcatamente giuridici, che attirarono l'attenzione di studiosi di tutta Italia: dalla censura alla patria potestà, dalle corporazioni d'arti e mestieri ai contratti agricoli e al pauperismo, dalla gestione dell'istruzione al commercio. Si tratta di una tematica che abbiamo già trattato[73], ma che meriterebbe ulteriori approfondimenti. A prescindere dalla notevole levatura di alcuni concorrenti – anche negli anni post-unitari: si pensi a Pietro Ellero –, ne emerge un ricchissimo e inedito quadro della cultura giuridica italiana meno nota, ma non per questo meno interessante, un ventre oscuro, che sfugge alla storiografia e che trovò nei concorsi un luogo dove arrivare alla luce, oltretutto sotto la lente di commissari – reazionari – che ne offrono letture altrettanto suggestive.

La funzionalizzazione dell'Accademia alla riflessione culturale tradizionalista tramontò definitivamente dopo il fatale 1848, che segnò anche la fine dei concorsi accademici austro-estensi. Dopo l'Unità il quadro avrebbe mutato i suoi connotati in modo sostanziale. L'Università sarebbe stata "epurata" e omologata, i giornali sarebbero cambiati e all'Accademia avrebbero avuto accesso i

[70] G. Manni, *La polemica cattolica*, cit., p. 190.

[71] Ivi, pp. 95-184.

[72] G. Cavazzuti, *I duecentosettantacinque anni*, pp. 23-33.

[73] M. Cavina, *Il potere del padre. II*, cit..

HISTORIA ET IUS - 1 JANUARY 2025 - DOI 10.32064/29.2026.02 www.historiaetius.eu - 29/2026 - paper 2

superstiti giuristi estensi, prima emarginati durante i decenni preunitari, cioè i Ludovico Bosellini, Luigi Carbonieri, Luigi Chiesi, Guglielmo Raisini, Claudio Sandonnini, Erio Sala[74]. Tempi e problemi nuovi erano cominciati.

[74] Ivi, pp. 59-61 per le liste dei soci.